

# CULTURA PENALE E SPIRITO EUROPEO

---

**ALESSANDRO DELLO RUSSO**

**Disorientamenti sulla prescrizione  
dei reati fiscali a rilievo europeo  
tra Corte di Giustizia, Corte di cassazione  
e giudici di merito**

Come noto la Corte di Giustizia ha ritenuto che la disciplina vigente in Italia in materia di prescrizione (e in particolare la previsione di un termine massimo pur in presenza di atti interruttivi) determinando l'improcedibilità di numerosi processi aventi ad oggetto frodi in materia di IVA, lascerebbe senza adeguata tutela gli interessi finanziari dell'erario italiano e, conseguentemente, dell'Unione.

La Corte del Lussemburgo ha quindi affermato l'obbligo per il giudice penale italiano di disapplicare il combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p. nella misura in cui tale normativa - fissando un limite massimo al corso della prescrizione, pur in presenza di atti interruttivi, pari di regola al termine prescrizione ordinario più un quarto - impedisce allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione imposti dall'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).

Si pone dunque il problema di verificare se da tale pronunzia derivi un obbligo, immediatamente cogente, a carico del giudice penale di condannare l'imputato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli nonostante l'intervenuto decorso del termine prescrizione calcolato sulla base degli artt. 160 e 161 c.p.

La soluzione positiva avrebbe ovviamente un impatto fortissimo sugli equilibri costituzionali vigenti nel nostro ordinamento, tanto è vero che la Corte di Appello di Milano ha già investito della questione la Corte Costituzionale chiedendole di porre in essere adeguate "contromisure" a tutela della sovranità legislativa interna.

Incurante di tutto ciò, la Terza Sezione penale del Supremo Collegio ha dato invece immediata applicazione alla sentenza della Corte di giustizia, rispondendo, sia pure con informazione provvisoria, in modo affermativo al quesito se, per effetto della pronunzia europea vi sia un «obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le predette disposizioni di diritto interno in quanto possono pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione».

Ovviamente prima di avventurarsi in qualsivoglia forma di commento su una decisione di tale importanza, sarà necessario attendere il deposito della motivazione.

Salta tuttavia immediatamente agli occhi un dato che prescinde dalle argomentazioni di merito, attenendo più a questioni di metodo.

Abbiamo infatti di recente commentato (v. *Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: la parola alla Corte costituzionale*, e *Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: questione di costituzionalità o di sfiducia verso il sistema?*, in *questa Rivista online*) la decisione con la quale proprio la terza Sezione penale della S.C. aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, co. 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come interpretato dalla Corte EDU nel senso che la confisca ivi prevista non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 117, co. 1, Cost. (Cass., Sez. III, 20 maggio 2014, P.c. in proc. Alessandrini ed altri).

Del pari abbiamo commentato (v. *Prescrizione e confisca La Corte costituzionale stacca un nuovo biglietto per Strasburgo*, in *questa Rivista online*) la decisione con la quale la Corte di costituzionale, fornendo sponda a tale indirizzo, ha stabilito che le sentenze della CEDU succedutesi in materia di confisca dei suoli con sentenza di prescrizione non costituiscono, allo stato, giurisprudenza vincolante per il Giudice nazionale, trattandosi di indirizzo non (ancora) consolidato (Corte cost., n. 49 del 2015).

Motivo per il quale di recente la terza Sezione della S.C., dopo un periodo di "apprensione", è tornata a confermare una sentenza con la quale i Giudici di merito avevano disposto la confisca dei suoli abusivamente lottizzati con pronuncia dichiarativa di prescrizione (v. Cass., Sez. III, 8 aprile 2015, Boezi e altri, in *Mass. Uff.*, n. 263585).

Sembra dunque che lo stesso Giudice abbia valutato diversamente fattispecie identiche.

In tema di confisca dei suoli oggetto di contestazione di lottizzazione abusiva la terza Sezione della cassazione ha infatti ritenuto di non potersi adeguare al *dictum* del giudice europeo che aveva esclusa la possibilità di disporre la confisca con sentenza dichiarativa della prescrizione, interpellando all'uopo la Corte costituzionale.

In tema di prescrizione dei reati fiscali, invece, la medesima terza Sezione ha ritenuto immediatamente vincolante la decisione del Giudice europeo che lamentava l'eccessivo numero di processi definiti con sentenza dichiarativa

della prescrizione, senza investire della questione la Corte costituzionale, non a caso nel frattempo adita da altro Giudice.

Così dando all'interprete del diritto la chiara sensazione che le pronunce dei Giudici europei vengano in Italia interpretate a senso unico: ossia che i valori costituzionali sottesi all'istituto della prescrizione (presunzione di innocenza, ragionevole durata del processo) risultino sempre soccombenti rispetto alla pretesa punitiva dello Stato.